

sito, riuscendogli impossibile di ricavare da una successiva vendita, o dalle rendite, un capitale corrispondente.

Si rende pertanto necessario sorvegliare l'asta a fine di evitare che, con evidente danno dell'Istituto creditore, gli immobili siano aggiudicati ad altri ad un prezzo inferiore a quello reale accertato dalla sopra citata perizia.

Il Direttore Generale chiede pertanto l'autorizzazione a concorrere, se del caso, all'asta per l'acquisto degli immobili suddetti per il prezzo massimo complessivo di L. 300.000.

Il Comitato, preso atto della relazione del Direttore Generale;
dopo opportuna discussione;
invitando il Direttore Generale ad accertare su quali elementi di stima sia stato, nel 1925, attribuito alla proprietà Cellucci il valore che servi di base per la concessione del rimborso di cui trattasi,
esprime il parere che converga allo